



Delibera della Giunta Regionale n. 461 del 15/10/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 8 - UOD Rapporti con l'amm finanziaria centr e compartecipaz gettito trib
erari

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA
GESTIONE DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, stabilisce che le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal titolo I del medesimo decreto legislativo, le procedure applicative dell'imposta;
- il comma 4, del già citato articolo 24, decreto legislativo n. 446/1997, prevede, tra i poteri delle regioni, la possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze per l'espletamento in tutto od in parte delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;
- con l'art. 50 del richiamato decreto legislativo n. 446/1997 è stata istituita l'Addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuisce all'Agenzia delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione ed al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con Enti impositori o con gli Enti creditori;
- l'art. 3, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo del 13 dicembre 2000, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che l'Agenzia stessa promuova e fornisca servizi alle Regioni per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso di tali tributi;
- l'art. 57, comma 2, del D.Lgs 30/07/1999 n. 300 dispone che le regioni ed Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- con legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, sono state dettate disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive;
- l'art. 3, comma 1, della medesima L.R. n. 3/2003 statuisce che la gestione delle attività relative all'Irap avviene su determinazione della Giunta Regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:
 - a) servizi e procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;
 - b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 26 e 57 commi 1 e 2;
 - c) affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.Che al successivo comma 2, è stabilito che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato alla stipula delle convenzioni di cui alla lettera b);
- il D.Lgs 06/05/2011 n. 68 – "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"- all'art. 10, comma 4, prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Il medesimo comma 4 stabilisce altresì che le modalità di

gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni, rendendo superata l'alternatività prevista dall'art. 3 della L.R. n. 3/003;

- la L.R. del 7 agosto 2014 n. 16 all'art. 1, comma 226 e ss. stabilisce:
"226. A decorrere dall'esercizio 2014, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione ed in conformità all'articolo 24 del decreto legislativo 446/1997 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e l'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (addizionale regionale IRPEF) di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 446/1997, sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale, secondo modalità e procedure da stabilire con opportune modifiche all'atto convenzionale stipulato con l'agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 24).

227. Le somme di cui al comma 226 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni."

CONSIDERATO

- che l'Agenzia delle Entrate con nota del 9 ottobre 2014 ha invitato la Regione a far conoscere il nominativo della persona legittimata alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 15 maggio 2008 e successivi rinnovi e, se diversa dal legale rappresentante, a far tenere copia conforme del provvedimento con cui viene conferita la delega.

RITENUTO

- che a quanto previsto all'art. 1, commi 226 e 227 della L.R. del 7 agosto 2014 n. 16 debba provvedersi attraverso la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo alla richiamata convenzione con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, rinviando gli adempimenti successivi alle determinazioni del Presidente della Giunta regionale ;

VISTO

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- la legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. Del 7 agosto 2014 n. 16;
- il D.Lgs 6 maggio 2011 n. 68;

propone e la Giunta in conformità all'unanimità

DELIBERA

1. dare, attuazione a quanto disposto dalla L.R. del 7 agosto 2014 n. 16, in conformità alle previsioni dell'art. 3 della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, mediante opportune modifiche alla convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate per la gestione delle attività relative all'Imposta regionale sulle attività produttive e in materia di Addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche;
2. di rinviare gli adempimenti successivi e conseguenziali alle determinazioni del Presidente della Giunta regionale, compresa la possibilità di conferire delega alla stipula dei relativi atti al direttore generale o ad altro dirigente della direzione generale alle risorse finanziarie;

3. di trasmettere la presente delibera al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali e alla Direzione generale per le risorse finanziarie e al competente ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C..